



id_dg.DRG.2B/04/2009.0059383.0

CNAPPC
Prot.: 0001733
Data: 12/05/2009
Entrata

ALL. 16



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio terzo

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI	
DATA	ESITO
30 APR. 2009	<i>F. Z. D.</i>

Al Presidente
del Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Oggetto: difficoltà pratiche in ordine alla possibile non coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e insediamento- Rif. nota prot. n. 302 del 4 aprile 2009

Con la nota in oggetto viene rappresentata la difficoltà sul piano pratico di contemperare il combinato disposto dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 2, comma quarto, del D.P.R. 169/2005.

La suddetta nota, in particolare, fa seguito al parere espresso da questa direzione generale n. 38593 del 16 marzo 2009 con il quale si era ritenuto che il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dal disposto normativo che non contempla alcuna possibile deroga.

Due punti, a tal proposito, devono essere chiariti.

La prima questione attiene al problema se esista un termine iniziale a partire dal quale sia possibile indire le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine.

Sul punto, va in primo luogo osservato che l'art. 3, comma primo, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 si limita a disporre che l'elezione del consiglio dell'ordine deve essere indetta almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza e che la prima votazione deve essere compiuta il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione: la norma ha cura, dunque, di evitare che si possa avere una non tempestiva indizione delle nuove elezioni prevedendo un termine congruo per potere giungere alla scadenza con il compiuto svolgimento delle attività elettorali e la formazione del nuovo consiglio.

È vero che la suddetta previsione, d'altro lato, nulla dice in ordine al termine iniziale a partire dal quale le elezioni possono essere indette, lasciando, dunque, ai rispettivi ordini professionali la individuazione della data ritenuta opportuna e congrua.

Tuttavia, è dal sistema delineato dalla normativa in esame che deve ritenersi che la data di indizione delle elezioni non può che essere prossima ai cinquanta giorni prima della scadenza naturale della durata del consiglio dell'ordine.

Va considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 2, comma quarto, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005, i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati.

Con la suddetta previsione normativa il legislatore ha inteso fissare due punti essenziali: 1) la durata di ogni consiglio dell'ordine è temporalmente indicata in quattro anni; 2) il suddetto periodo deve decorrere dalla proclamazione degli eletti.

Ed è proprio tale profilo, quello cioè della data di proclamazione degli eletti come momento iniziale della decorrenza del termine di durata del consiglio eletto che costituisce motivo di particolare riflessione.

Deve, infatti, essere considerato che ai sensi dell'art. 3, comma venti, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni immediatamente dopo la chiusura della votazione e ultimate le operazioni di scrutinio.

Ne consegue che, una volta indette le elezioni ed ultimate le operazioni elettorali, deve con immediatezza procedere alla proclamazione degli eletti: atto, questo, dal quale inizia a decorrere il termine di durata del nuovo consiglio dell'ordine, ciò a prescindere dal momento del suo effettivo insediamento.

Devono, a tal proposito precisarsi due profili.

In primo luogo, che sebbene sia avvenuta la proclamazione degli eletti ed abbia avuto inizio il decorso del termine di durata, l'attività di amministrazione dovrà essere compiuta dal consiglio dell'ordine uscente fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio: deve, infatti, assicurarsi al consiglio dell'ordine uscente la piena maturazione del periodo di quattro anni previsto per la sua normale durata.

In secondo luogo, che ove l'elezione venisse indetta molto tempo prima rispetto alla data di naturale scadenza del consiglio dell'ordine, si verrebbe a effettuare la proclamazione degli eletti con immediato inizio della decorrenza del termine di durata del nuovo consiglio, con pericolosa scissione temporale fra tale momento e quello di naturale scadenza del consiglio uscente, che deve restare in carica fino al decorso del termine di quattro anni dal momento della propria proclamazione.

Da quanto sopra esposto, non può non derivare la considerazione che l'indizione delle nuove elezioni non può che essere compiuta solo in relazione alla scadenza del termine della durata del consiglio e dunque in tempi prossimi a tale termine, in un periodo non distante da quello massimo indicato dall'art. 3, comma primo, dpr 8 luglio 2005 n.169.

In altri termini, l'atto di indizione delle elezioni non può che trovare una propria giustificazione nella necessità di procedere al rinnovo del consiglio in conseguenza della scadenza del termine di durata; ed è proprio tale elemento che impone la necessità di procedere alla suddetta indizione all'approssimarsi del suddetto termine di scadenza, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata.

La indizione, invece, di nuove elezioni che non trovi fondamento sulla necessità di rinnovo del consiglio per scadenza del termine di durata, sarebbe dunque, priva di giustificazione e l'atto, pertanto, dovrebbe essere considerato viziato e, dunque, illegittimo.

Una seconda questione, poi, attiene alla possibilità di fare decorrere la durata in carica dalla data di insediamento e non da quella della proclamazione degli eletti.

La soluzione prospettata, tuttavia, è in contrasto con la chiara previsione normativa di cui all'art. 2, comma quarto, del citato decreto presidenziale, secondo cui i consiglieri restano in carica *a partire dalla data di proclamazione dei risultati*.

Circa, poi, la paventata evenienza che il consiglio dell'ordine uscente potrebbe non maturare in pieno il periodo di quattro anni ove il nuovo consiglio si insediasse contestualmente alla proclamazione, occorre tenere presente che, secondo la normativa sopra richiamata, deve sempre e comunque essere assicurata al consiglio dell'ordine uscente il diritto a maturare nella sua completezza il periodo di quattro anni previsti dall'art. 2, comma quarto, del suddetto decreto ministeriale.

Una eventuale coincidenza, infatti, tra la data di proclamazione degli eletti e quella di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza) comporterebbe l'illegittima riduzione della durata consiliare prevista dalla suddetta norma.

Sicché, se da un lato è vero, in quanto previsto dalla legge, che il periodo di durata della consiliatura ha inizio dalla data di proclamazione (fisiologicamente anteriore alla scadenza del termine di durata

del consiglio dell'ordine uscente), è altresì vero che solo al momento della naturale scadenza della durata del consiglio può procedersi all'insediamento del consiglio nuovamente eletto.

In conclusione dunque: a), pur non essendo espressamente previsto dalla legge alcun termine, la *ratio* della normativa in esame induce a ritenere che l'indizione della nuove elezioni non può che avvenire all'approssimarsi del termine di scadenza del consiglio uscente, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata; b) non può seguirsi la tesi di una coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e data di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza del consiglio).

Roma, 27 aprile 2009.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

